

ASTE AL DOPPIO RIBASSO E VENDITA SOTTOCOSTO UNA LEGGE PER GLI AGRICOLTORI E LA QUALITÀ DEL LAVORO

La proposta di legge, calendarizzata in quota minoranza dal PD, a prima firma Susanna Cenni (PD), introduce nell'ordinamento norme per **vietare la pratica delle aste al doppio ribasso** e di quelle pratiche sleali che impongono unilateralmente prezzi troppo bassi agli agricoltori, costringendoli a tagliare i costi di produzione. Metodi di cui ci si serve per determinare a monte i **prezzi "sottocosto"** dei prodotti agroalimentari.

Stabilire norme trasparenti, non per vietare ma piuttosto per regolamentare la **vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili**, significa **contrastare quello sfruttamento del lavoro e dell'ambiente** che molto spesso si nasconde dietro i prezzi stracciati dei supermercati.

Allo stesso tempo, il provvedimento punta a **valorizzare le imprese e le filiere agricole trasparenti** che investono sulla qualità del lavoro e l'ecosostenibilità e che si iscrivono alla [Rete del lavoro agricolo di qualità](#).

Si intende così promuovere **un'agricoltura di qualità attenta alla salute dei consumatori, all'ambiente e ai diritti dei lavoratori impiegati, i braccianti prima di tutto**. L'iniziativa interviene, di fatto, anche **contro il caporalato** non solo favorendo la piena applicazione della legge contro il fenomeno ma supportando tutte quelle esperienze positive che investono su qualità e sicurezza del lavoro, su relazioni commerciali trasparenti e sostenibilità ambientale.

In questa cornice si colloca il senso di un utile ragionamento sul prezzo dei prodotti agricoli e su cosa c'è dietro "un prezzo". **Quando i prezzi sono troppo bassi notoriamente si taglia su qualcosa** e troppo spesso quel taglio riguarda il lavoro, favorendo quell'area grigia in cui si collocano i temi dello sfruttamento del lavoro, della legalità, dell'ambiente, della qualità, della tutela degli agricoltori.

Il testo licenziato è frutto di un lavoro svolto prima in Commissione Agricoltura e poi in Aula, nel corso del quale sono stati approvati diversi emendamenti, tenuto conto anche delle audizioni, nel corso delle quali sono stati ascoltati i **rappresentanti di associazioni, sindacati, mondo agricolo e soggetti della grande distribuzione**

organizzata (GDO), dai quali sono venute indicazioni chiare per migliorare il testo base¹.

*Tra le novità più significative l'introduzione di **agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità**, già previsto dalle norme contro il caporalato. È infatti un link importante con la legge contro il caporalato che dovrebbe innescare un circolo virtuoso utile a valorizzare le imprese che investono nella qualità del lavoro, in contratti regolari e nella sostenibilità ambientale e sociale.*

*Questo provvedimento rappresenta un altro, ulteriore passo, dopo il **protocollo**² sottoscritto, nel giugno 2017, dalla Federdistribuzione e ANCD Conad con il Ministero dell'agricoltura, proprio per promuovere pratiche commerciali leali lungo l'intera catena alimentare, così come la recentissima **direttiva europea** pubblicata lo scorso aprile³, contro le pratiche commerciali sleali e, come abbiamo accennato, la **legge n. 199 del 2016 sul caporalato**⁴.*

*La direttiva europea introduce un **livello minimo di tutela comune nell'Unione europea** allo scopo di contrastare le pratiche che si discostano dalle buone pratiche commerciali, che sono **contrarie ai principi di buona fede e correttezza** e sono **imposte unilateralmente** da un partner commerciale alla sua controparte nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare. Essa definisce un elenco minimo di **pratiche commerciali sleali vietate**, stabilendo norme relative all'applicazione di questi divieti e disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto⁵.*

*“Le priorità – ha dichiarato **Susanna Cenni (PD)** - sono chiare: **avere norme che non consentano più speculazioni sui prezzi** che annientano le imprese agricole e favoriscono lo sfruttamento e dare al cibo e al lavoro il valore che meritano, un valore che non sempre il prezzo sullo scaffale rappresenta a pieno”.*

¹ La Commissione Agricoltura ha ascoltato i rappresentanti di Agrinsieme, di Coldiretti e di FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL, di Terra Onlus, Oxfam Italia e Osservatorio Placido Rizzoto, di Confcommercio, di Confesercenti, di Federdistribuzione, ANCC COOP, ANCD Conad e di Eurospin.

² Il protocollo contiene un **Codice etico** che prevede tra gli impegni quello di non utilizzare la modalità d'asta inversa al doppio ribasso e di adottare misure di massima trasparenza nell'utilizzo di piattaforme elettroniche di acquisto e di approvvigionamento, definendo e rendendo noto ai fornitori il regolamento d'asta e garantendo libertà di accesso ai fornitori di ogni dimensione, che abbiano una struttura produttiva adeguata sia in termini qualitativi che quantitativi per commercializzare i loro prodotti attraverso la GDO. Servizio Studi, Camera dei deputati, XVIII legislatura, dossier n° 107/1 - Elementi per l'esame in Assemblea, 21 giugno 2019.

³ Direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

⁴ [Dossier n. 176, Ufficio Documentazione e Studi, Deputati PD, 18 ottobre 2016.](#)

⁵ [ASSONIME, News Europa, 16 maggio 2019.](#)

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) della proposta di legge "Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione" AC 1549 e ai relativi [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati.

VENDITA SOTTO COSTO

Il testo approvato ammette la **vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili** solo nel caso in cui si registri dell'invenduto **a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate** in forma scritta con il fornitore, fermo restando il **divieto di imporre unilateralmente**, in modo diretto o indiretto, la perdita o **il costo della vendita sottocosto al fornitore**.

A tal fine, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. Si rammenta che, a norma dell'articolo 1 del DPR, si intende, per vendita sottocosto, la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa contenuta nella natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purché documentati. Secondo questa **definizione**, quindi, il **sottocosto** si riferisce, dunque, **al rapporto tra il prezzo di acquisto del prodotto e il prezzo di vendita, il secondo inferiore al primo**.

ASTE ELETTRONICHE A DOPPIO RIBASSO

È sancito il **divieto di asta al doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e alimentari**. Sono nulli tutti i contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso le aste elettroniche a doppio ribasso.

Nel testo originario, tali aste erano considerate pratiche sleali. La norma approvata prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la **sanzione amministrativa da 2 mila a 50 mila euro**, calcolata in relazione all'entità del fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la **sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni**⁶.

Il sistema delle aste al doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedono ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti; una volta raccolte le

⁶ L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è l'autorità amministrativa competente a disporre l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usata come **base di partenza** non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, **quella di prezzo inferiore**. Le offerte vengono esercitate **al buio**, senza che i partecipanti possano sapere con chi concorrono.

APPALTI NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA E PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI

Un'altra disposizione introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, che stabilisce il **divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari**.

SOSTEGNO ALLE FILIERE ETICHE DI PRODUZIONE

Significative le disposizioni a **sostegno delle imprese che promuovono filiere etiche di produzione**.

In particolare è prevista una **delega al Governo** per la disciplina di filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, che osservino parametri di **sostenibilità ambientale, sociale ed economica**, denominate "**filiere etiche** di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari ed agroalimentari".

A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la **disciplina di tali filiere** sulla base dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

- **definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere;**
- introduzione di **agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese** dei settori agricoli e agroalimentari che concorrono alla realizzazione dei progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e agroalimentari, **in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, e di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo;**
- **definizione di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni**, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare;
- introduzione di **agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità.**

Infine è previsto che **nell'elenco nazionale** delle organizzazioni di produttori debbano figurare **i nominativi dei soci affiliati** e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori che operano nei settori agricoli⁷, ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio di oliva e dei prodotti ortofrutticoli, inclusi quelli trasformati.

⁷ Settori elencati dall'art. 1, par. 2, del reg. (UE) n.1308/2013.